

Scheda Illustrativa delle principali modifiche in tema di mercato del lavoro e politiche di industriali contenute nel

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria

Tutte le norme sono già in vigore dal: 25-6-2008 salvo diversamente disposto nel testo del decreto stesso, se il decreto o parte di esso non dovesse venire convertito entro 60gg. le norme decadranno.

1. Banda larga

Sono individuati una serie di strumenti e procedure tesi ad accelerare e semplificare l'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica:dichiarazione di inizio di attività, l'utilizzo per la posa dei cavi di infrastrutture pubbliche o in concessione, assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 2. Banda larga

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.

2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.

3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di comunicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità Garante per le Comunicazioni dall'articolo 89, primo comma, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorità Garante per le Comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di installazione delle reti dorsali.

4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.

5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano

specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.

12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.

14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.

15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

2. Energia ed energia nucleare

Nell'articolo 7 recante "Strategia energetica nazionale" viene precisato che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (e, quindi, entro il 25 dicembre 2008), il Consiglio dei Ministri definirà la "Strategia energetica nazionale" che indicherà le priorità per il breve ed il lungo periodo e recherà la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, alcuni obiettivi tra i quali la diversificazione delle fonti di energia, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale, la promozione di fonti rinnovabili e la realizzazione di impianti nucleari. Il Governo è autorizzato, poi, ad avviare entro il 31 dicembre 2009 la stipula di uno o più accordi con Stati membri Ue o Paesi Terzi per intraprendere processi di sviluppo nel settore dell'energia nucleare.

Art. 7. «Strategia energetica nazionale» e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:

- a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
- b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
- c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
- d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
- e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
- f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.

3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Governo è autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o più accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di CO2 e

garantire la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, in conformità al Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.

2. Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale.

3. Gli accordi potranno definire, conseguentemente, tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8. Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.

4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.

Art. 9. Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «può essere» sono modificate con le parole: «è adottato»;

b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali rispetto» è aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».

2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali è approvata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2, che definisce altresì le modalità e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

3. Cumulo tra pensione e redditi di lavoro

Dal 1° gennaio 2009 i redditi da lavoro autonomo e dipendente saranno totalmente cumulabili con la pensione di anzianità.

Così anche le pensioni contributive maturate prima dei 65anni(uomini) o 60anni(donne).

Interamente cumulabili i redditi da lavoro autonomo e dipendente anche per le pensioni di vecchiaia. Viene superato il limite minimo dei 63 anni

Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

4. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

Si allarga la tipologia di riferimento per le causali rendendo possibile il contratto a tempo determinato anche per l'attività ordinaria del datore di lavoro. Mentre sulla successione dei contratti a termine e sul diritto di precedenza e si introduce la possibilità di contrattare diverse disposizioni sia a livello aziendale che territoriale. E' prevista una verifica degli esiti con le OOSS. solo a 24 mesi dall'emanazione della norma.

Art. 21. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «,anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».

2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» aggiungere le parole: «**e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**».

3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «**ha diritto di precedenza**» aggiungere le parole: «**fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**».

4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una **verifica**, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

5. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

Sono quelli che vengono retribuiti con un voucher o buono prepagato che già comprende, oltre al pagamento della prestazione occasionale, i versamenti contributivi e l'assicurazione contro gli infortuni, oltre al rimborso al concessionario. Le attività lavorative non potranno dare compensi superiori a 5mila euro dal medesimo committente, elevabili a 10mila in caso di imprese familiari. Viene ridisegnato il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio con la precisazione che è destinato alle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del cod.ci, limitatamente ai settori del turismo, commercio e servizi. Rispetto alla precedente legislatura che lo aveva previsto per il lavoro stagionale in agricoltura, l'ambito viene ampliato ai lavori domestici, alle attività

svolte "in periodo di vacanza" da giovani al di sotto dei 25 anni, regolarmente iscritti a corsi di studio, all'insegnamento supplementare privato, ai lavori di giardinaggio, pulizie manutenzione strade, edifici, parchi e monumenti, attività di solidarietà o di emergenza. I concessionari dei servizi verranno individuati con decreto , nel frattempo sono incaricati l'Inps e le agenzie interinali

Viene altresì abrogato l'obbligo di comunicazione ai servizi per l'impiego da parte dei soggetti interessati e il conseguente rilascio del tesserino magnetico, ciò comporterà la mancanza di qualsiasi forma di censimento dei soggetti che si rendono disponibili ad effettuare prestazioni saltuarie retribuite con voucher, con la conseguente piena liberalizzazione di questa forma contrattuale a piena disposizione dei datori di lavoro.

Art.22 Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.».

2. All'articolo 72 comma 4-bis le parole «lettera e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».

3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre , n. 276.

La precedente norma abrogata prevedeva:

Art. 71.

Prestatori di lavoro accessorio

1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

- a) disoccupati da oltre un anno;
- b) casalinghe, studenti e pensionati;
- c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
- d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

6. Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

Per il ricorso all'apprendistato professionalizzante di cui all'art 49, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 viene eliminato il vincolo della durata minima di due anni. Contestualmente viene prevista, con l'introduzione di un comma aggiuntivo, la formazione tutta interna all'azienda disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale,

territoriale o aziendale. I contratti e gli Enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale, nonché le modalità e durata della formazione stessa e le modalità di riconoscimento della qualifica. Viene completamente aggirata la regolamentazione sui profili formativi rimessa alle Regioni.

Nel l'apprendistato di alta formazione vengono ricompresi i dottorati di ricerca e, in mancanza di regolamenti regionali è prevista l'attivazione di convenzioni stipulate direttamente tra datori di lavoro e Università.

Se questa modifica si collega a precedente art. 16. *, che prevede la possibilità di trasformare le Università in Fondazioni in cui è permessa e agevolata dal punto di vista fiscale la partecipazione di privati è evidente quale scenario di privatizzazione dell'alta formazione si profila.

Inoltre è abrogato per le aziende l'obbligo a comunicare all'Amministrazione competente entro 30 gg. dall'assunzione dell'apprendista i dati dell'apprendista e del tutore aziendale, così come l'obbligo d'informazione periodica delle famiglie per l'apprendista minorenni, , così come l'obbligo di comunicazione ai servizi per l'impiego dell'avvenuto conseguimento della qualifica daparte dell'apprendista, ovvero del completamento del periodo previsto per il contratto di apprendistato senza l'avvenuto conseguimento e l'obbligo di precisarne le motivazioni.

Viene altresì abrogato l'obbligo a sottoporre l'apprendista a visita medica preventiva che ne attesti l'idoneità all'inserimento nella lavorazione prevista

Art. 23. Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni» .

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante **sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.** I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».

3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole: «,compresi i dottorati di ricerca».

4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» aggiungere le seguenti parole: **«In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53».**

Art. 49 , comma 4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

- b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
- c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
- d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3.
- e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo

Art. 53.

Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali

1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.

**5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;**

Art. I.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1999, n. 263, le imprese comunicano all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista stesso. Per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998 le imprese inviano la comunicazione di cui sopra entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Detta comunicazione può pervenire anche tramite i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.

b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;

ART. 21.

AGLI EFFETTI DELL'OBBLIGO PRESCRITTO DALL'ART. 11, LETTERA I), DELLA LEGGE, LE INFORMAZIONI ALLA FAMIGLIA DELL'APPRENDISTA, O A CHI ESERCITA LEGALMENTE SU DI LUI LA PATRIA POTESTÀ, DEVONO ESSERE DATE A INTERVALLI NON SUPERIORI A SEI MESI.

Art.24

3. LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PROVE SONO STABILITE DAI CONTRATTI COLLETTIVI, O, IN MANCANZA, DALL'ISPettorato DEL LAVORO.

4. I DATORI DI LAVORO, COMPRESI GLI ARTIGIANI, COMUNICANO, ENTRO DIECI GIORNI, ALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO COMPETENTE PER TERRITORIO, CHE NE DÀ COMUNICAZIONE AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INTERESSATI, I NOMINATIVI DEGLI APPRENDISTI A CUI SIA STATA ATTRIBUITA LA QUALIFICA, NONCHÉ I NOMINATIVI DI QUELLI CHE, AVENDO MATURATO IL QUINQUENNIO O, COMUNQUE, COMPIUTO L'INTERO PERIODO DI APPRENDISTATO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI, NON L'ABBIANO CONSEGUITA.

c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 4. L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto

***Nota: Art. 16. Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università**

1. IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 33 DELLA COSTITUZIONE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI E DELL'AUTONOMIA DIDATTICA, SCIENTIFICA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA, LE UNIVERSITÀ PUBBLICHE POSSONO DELIBERARE LA PROPRIA TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO. LA DELIBERA DI TRASFORMAZIONE È ADOTTATA DAL SENATO ACCADEMICO A MAGGIORANZA ASSOLUTA ED È APPROVATA CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. LA TRASFORMAZIONE OPERA A DECORRERE DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ADOZIONE DELLA DELIBERA.

2. LE FONDAZIONI UNIVERSITARIE SUBENTRANO IN TUTTI I RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI E NELLA TITOLARITÀ DEL PATRIMONIO DELL'UNIVERSITÀ. AL FONDO DI DOTAZIONE DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE È TRASFERITA, CON DECRETO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, LA PROPRIETÀ DEI BENI IMMOBILI GIÀ IN USO ALLE UNIVERSITÀ TRASFORMATE.

3. GLI ATTI DI TRASFORMAZIONE E DI TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI E TUTTE LE OPERAZIONI AD ESSI CONNESSE SONO ESENTI DA IMPOSTE E TASSE.

4. LE FONDAZIONI UNIVERSITARIE SONO ENTI NON COMMERCIALI E PERSEGUONO I PROPRI SCOPI SECONDO LE MODALITÀ CONSENTITE DALLA LORO NATURA GIURIDICA E OPERANO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE. NON È AMMESSA IN OGNI CASO LA DISTRIBUZIONE DI UTILI, IN QUALSIASI FORMA. EVENTUALI PROVENTI, RENDITE O ALTRI UTILI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE SONO DESTINATI INTERAMENTE AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI DELLE MEDESIME.

5. I TRASFERIMENTI A TITOLO DI CONTRIBUTO O DI LIBERALITÀ A FAVORE DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE SONO ESENTI DA TASSE E IMPOSTE INDIRETTE E DA DIRITTI DOVUTI A QUALUNQUE ALTRO TITOLO E SONO INTERAMENTE DEDUCIBILI DAL REDDITO DEL SOGGETTO EROGANTE. GLI ONORARI NOTARILI RELATIVI AGLI ATTI DI DONAZIONE A FAVORE DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE SONO RIDOTTI DEL 90 PER CENTO.

6. CONTESTUALMENTE ALLA DELIBERA DI TRASFORMAZIONE VENGONO ADOTTATI LO STATUTO E I REGOLAMENTI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE, I QUALI DEVONO ESSERE APPROVATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. LO STATUTO PUÒ PREVEDERE L'INGRESSO NELLA FONDAZIONE UNIVERSITARIA DI NUOVI SOGGETTI, PUBBLICI O PRIVATI.

7. LE FONDAZIONI UNIVERSITARIE ADOTTANO UN REGOLAMENTO DI ATENE PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ, ANCHE IN DEROGA ALLE NORME DELL'ORDINAMENTO CONTABILE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO.

8. LE FONDAZIONI UNIVERSITARIE HANNO AUTONOMIA GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E CONTABILE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DAL PRESENTE ARTICOLO.

9. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE ASSICURA L'EQUILIBRIO DI BILANCIO. IL BILANCIO VIENE REDATTO CON PERIODICITÀ ANNUALE. RESTA FERMO IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO; A TAL FINE, COSTITUISCE ELEMENTO DI VALUTAZIONE, A FINI PEREQUATIVI, L'ENTITÀ DEI FINANZIAMENTI PRIVATI DI CIASCUNA FONDAZIONE.

10. LA VIGILANZA SULLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE È ESERCITATA DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. NEI COLLEGI DEI SINDACI DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE È ASSICURATA LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI VIGILANTI.

11. LA CORTE DEI CONTI ESERCITA IL CONTROLLO SULLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE 21 MARZO 1958, N. 259 E RIFERISCE ANNUALMENTE AL PARLAMENTO.

12. IN CASO DI GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE AFFERENTI ALLA CORRETTA GESTIONE DELLA FONDAZIONE UNIVERSITARIA DA PARTE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O DI RAPPRESENTANZA, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA NOMINA UN COMMISSARIO STRAORDINARIO SENZA ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO, CON IL COMPITO DI SALVAGUARDARE LA CORRETTA GESTIONE DELL'ENTE ED ENTRO SEI MESI DA TALE NOMINA PROCEDE ALLA NOMINA DEI NUOVI AMMINISTRATORI DELL'ENTE MEDESIMO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO.

13. FINO ALLA STIPULAZIONE DEL PRIMO CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO, AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE SI APPLICA IL TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO VIGENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE NORMA.

14. ALLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE CONTINUANO AD APPLICARSI TUTTE LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER LE UNIVERSITÀ STATALI IN QUANTO COMPATIBILI CON IL PRESENTE ARTICOLO E CON LA NATURA PRIVATISTICA DELLE FONDAZIONI MEDESIME.

7. Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

Le imprese sottoposte a certificazione ambientale o di qualità per l'eventuale rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività possono essere autorizzate sulla base dei controlli degli Enti certificatori di cui le amministrazioni competenti si limiteranno a controllare elusivamente la conformità e la completezza delle certificazioni. Resta la possibilità per Regioni e EELL. Di garantire ulteriori livelli di tutela .

Entro 60 gg. verrà emanato un regolamento applicativo

Art. 30. Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, **i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività.** Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. **Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.**

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

8. Class Action

Viene posticipata di altri 6 mesi l'entrata in vigore della Class Action

Art. 36. Class action

1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 4 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno».

9. Impresa in un giorno (Costituzione di Agenzie private per l'autorizzazione all'attività d'impresa)

L' attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Le modalità di accreditamento e i requisiti per le Agenzie per le imprese ed il relativo sistema di vigilanza, verranno definiti con regolamenti appositi del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa anche avvalendosi del sistema camerale.

Solo nel caso in cui si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, le agenzie accreditate possono svolgere unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

Per i progetti contrastanti con le previsioni urbanistiche è previsto un periodo di 30 gg entro il quale possono essere rigettati dagli Enti competenti , e/o attivate le conferenze dei servizi, in mancanza

dell'attivazione del ricorso alla conferenza dei servizi entro tale data, l'amministrazione cui è stato inoltrato procedimento, procede e non è responsabile di eventuali danni derivanti dalle mancate emissioni degli avvisi.

Art. 38. Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, seconda comma, lettera m) della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2006 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10 Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

(Libro unico del lavoro)

Gli attuali libri paga e libri matricola sono sostituiti dal Libro unico del lavoro che deve essere compilato mensilmente a cura del datore di lavoro o di suo consulente entro il 16 del mese successivo.

La consegna ai lavoratori della copia del libro unico potrà sostituire la busta paga.

Il decreto legge stabilisce l'ambito di applicazione del nuovo libro; sono tenuti ad istituirlo e tenerlo i datori di lavoro del settore privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Nel libro unico transitano i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, non verranno invece iscritti i soci di società o familiari del titolare dell'impresa

Entro 30 gg. dall'emanazione del decreto e quindi entro il 25 luglio 2008, il Ministro del Lavoro stabilisce modalità e tempi di tenuta del suddetto libro con apposito decreto, nel frattempo comunque l'articolato del presente decreto abroga l'obbligo a far vidimare i libri dall'INAIL e le modalità di compilazione e trascrizione (cancellazioni, abrasioni e manomissioni, pagine bianche e non utilizzate, obbligatorietà a l numero progressivo d'iscrizione, obbligatorietà della data di immissione in servizio del lavoratore, obbligatorietà a trascrivere il n° di matricola) prevista dalla precedente legislazione.

Vengono fortemente ridotte le sanzioni previste in violazione dell'obbligo a esibire agli organi di vigilanza il libro unico aziendale, infatti mentre precedentemente tale violazione era punita con sanzione da 4000 a 12000 euro, il decreto abbassa la sanzione da 200 a 2000 e nel caso di recidiva la porta a soli 500/3000 euro.

Lo stesso dicasi per le sanzioni connesse con l'omessa o infedele registrazione che determini differenti trattamenti retributivi, contributivi o fiscali, punibili d'ora in poi con sanzione che va da 150 a 1500 euro elevabile a 500/3000 nel caso che ciò riguardi più di dieci lavoratori.

E' altresì abrogato l'obbligo alla conservazione dei libri aziendali per 5 anni.

Inoltre il successivo art. 40 stabilisce che i libri aziendali possono essere tenuti anche presso lo studio dei consulenti del lavoro, previa comunicazione, da parte dei datori di lavoro interessati, alla direzione provinciale del Lavoro del nominativo e indirizzo del professionista incaricato.

I Consulenti del lavoro sono tenuti a presentare solo entro 15 gg. dalla richiesta degli organi di vigilanza i libri aziendali oggetto della richiesta, in caso negativo sono soggetti ad una sanzione amministrativa che va da 100 a 1000 euro e nel caso di recidiva se ne darà informativa all'ordina professionale per i relativi provvedimenti disciplinari.

I datori di lavoro non sono tenuti a rinviare il prospetto che informa sui posti disponibili per i disabili e categorie protette se non ci sono cambiamenti rispetto all'anno precedente. Le imprese che partecipano a bandi pubblici o che operano per la P.A. non hanno più l'obbligo di presentare la certificazione che sono in regola con le norme sul diritto al lavoro per i disabili:

E' evidente che la possibilità che i libri siano conservabili in luogo altro dal luogo di lavoro, i tempi eccessivamente lunghi per la loro consegna agli organi di vigilanza (15 gg.), la compilazione degli stessi che può avvenire entro il giorno 16 del mese successivo, l'abbassamento consistente per il sistema sanzionatorio in casi di inadempienza o compilazione elusiva, configurano una nuova situazione in cui è molto più facile si determini l'impunità del datore di lavoro che attiva rapporti di lavoro irregolari e al nero.

Riportiamo di seguito gli artt. Del decreto con anche i testi delle norme che vengono abrogate.

Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da **200 a 2.000 euro**. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da **250 a 2000 euro**. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da **500 a 3000**.

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, **l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro**. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

8. Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente:

«Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».

Art. 40. Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti.

2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, **non ottemperino entro 15 giorni** alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».

2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegna al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo

la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».

4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente:

«6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. **Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.** Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».

5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».

6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi (fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4)

a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

ART. 134.

L'ESERCENTE DI UN'AZIENDA O IMPRESA INDUSTRIALE O COMMERCIALE, IL QUALE ABBAIA ALLA PROPRIA DIPENDENZA PERSONE DA ASSICURARE A NORMA DEL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3184, DEVE TENERE UN LIBRO DI MATRICOLA E UN LIBRO DI PAGA, CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER QUESTI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 25, 26 E 28 DEL REGOLAMENTO 13 MARZO 1904, N. 141, PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO.

I LIBRI PREDETTI, PER GLI ESERCENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI NON SOGGETTE ALLA LEGGE PER GLI INFORTUNI DEL LAVORO, PRIMA DI ESSERE MESSI IN USO DEVONO ESSERE PRESENTATI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA SOCIALE, IL QUALE LI FARÀ CONTRASSEGNARE IN OGNI PAGINA DA UN PROPRIO DELEGATO DICHIARANDO NELL'ULTIMA PAGINA IL NUMERO DEI FOGLI CHE COMPONGONO IL LIBRO E FACENDO APPORRE A TALE DICHIARAZIONE LA DATA E LA FIRMA DELLO STESSO DELEGATO.

I CIRCOLI DI ISPEZIONE DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO POSSONO ESONERARE DALL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO LE AZIENDE CHE NE FACCIANO DOMANDA E CHE OFFRANO ALTRI MEZZI EGUALMENTE EFFICACI DI CONTROLLO. COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE SARÀ, A CURA DEL CIRCOLO, TRASMESSA AL COMPETENTE ISTITUTO DI PREVIDENZA SOCIALE

b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;

ARTICOLO 9

1. SI OSSERVANO PER LA PRESCRIZIONE IN MATERIA DI PRESTAZIONI E DI CONTRIBUTI LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER LE CORRISPONDENTI FORME ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE DELLE QUALI QUELLE GESTITE DALL'ISTITUTO SONO SOSTITUTIVE

c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

ART. 39. (ART. 32 R.D. 21 LUGLIO 1937, N. 1239).

IL DATORE DI LAVORO HA L'OBBLIGO DI REGISTRARE PER CIASCUN PRESTATORE DI LAVORO, SUL LIBRO MATRICOLA O SU DOCUMENTI EQUIPOLLENTI, IL NUMERO DELLE PERSONE A CARICO PER LE QUALI SONO CORRISPOSTI GLI ASSEGNI E DI TRASMETTERE IL DOCUMENTO DI STATO DI FAMIGLIA E GLI ALTRI PRESENTATIGLI DAL LAVORATORE ALLA SEDE PROVINCIALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE. NEI CASI IN CUI LA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI SIA SUBORDINATA AL RILASCIO DI UNA PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, IL DATORE DI LAVORO È TENUTO A FARE APPOSITA ANNOTAZIONE SUL LIBRO MATRICOLA

ART. 41. (ART. 34 R.D. 21 LUGLIO 1937, N. 1239).

IL DATORE DI LAVORO DEVE REGISTRARE SUL LIBRO PAGA O SU DOCUMENTI EQUIPOLLENTI GLI ASSEGNI CORRISPOSTI A CIASCUN LAVORATORE

d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;

RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.17 DEL 22 GENNAIO 1964)

e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Art. 20

(1) I DATORI DI LAVORO SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO DEBONO TENERE:

1) UN LIBRO DI MATRICOLA NEL QUALE SIANO ISCRITTI, NELL'ORDINE CRONOLOGICO DELLA LORO ASSUNZIONE IN SERVIZIO E PRIMA DELL'AMMISSIONE AL LAVORO, TUTTI I PRESTATORI D'OPERA DI CUI ALL'ART. 4. IL LIBRO DI MATRICOLA DEVE INDICARE, PER CIASCUN PRESTATORE D'OPERA, IL NUMERO DI ORDINE DI ISCRIZIONE, IL COGNOME E IL NOME, LA DATA E IL LUOGO DI NASCITA, LA DATA DI AMMISSIONE IN SERVIZIO E QUELLA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, LA CATEGORIA PROFESSIONALE E LA MISURA DELLA RETRIBUZIONE;

2) UN LIBRO DI PAGA IL QUALE, PER OGNI DIPENDENTE, DEVE INDICARE IL COGNOME, IL NOME E IL NUMERO DI MATRICOLA; IL NUMERO DELLE ORE IN CUI HA LAVORATO IN CIASCUN GIORNO, CON INDICAZIONE DISTINTA DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO; LA RETRIBUZIONE EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTAGLI IN DANARO E LA RETRIBUZIONE CORRISPOSTAGLI SOTTO ALTRA FORMA (2).

NEL CASO IN CUI AL PRESTATORE D'OPERA SIA CORRISPOSTA UNA RETRIBUZIONE FISSA O A GIORNATA INTERA O A PERIODI SUPERIORI, È SEGNATA SOLO LA GIORNATA DI PRESENZA AL LAVORO.

PER OGNI APPRENDISTA O DIPENDENTE COMUNQUE MINORE DEGLI ANNI DICIOOTTO, OLTRE LA RETRIBUZIONE EFFETTIVA AD ESSO EVENTUALMENTE CORRISPOSTA, È INDICATA LA RETRIBUZIONE DELLA QUALIFICA INIZIALE PREVISTA PER LE PERSONE ASSICURATE DI ETÀ SUPERIORE AGLI ANNI DICIOOTTO NON APPRENDISTI OCCUPATE NELLA MEDESIMA LAVORAZIONE, CUI GLI APPRENDISTI O I MINORI SONO ADDETTI E COMUNQUE UNA RETRIBUZIONE NON INFERIORE A QUELLA PIÙ BASSA STABILITA DAL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER PRESTATORI DI OPERA DI ETÀ SUPERIORE AI DICIOOTTO ANNI DELLA STESSA CATEGORIA E LAVORAZIONE.

(1) V. L. 4-10-1966, n. 840.

(2) V. sent. della Corte Cost. n. 173 del 14-7-1976 che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, n. 2, 28, 44, 50, 1° comma, e 195 del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, in rif. all'art. 27 Cost. (G.U. n. 191 del 21-7-1976).

V. anche L. 11-1-1979, n. 12 art. 5.

Art. 21 (1)

IL LIBRO DI PAGA E QUELLO DI MATRICOLA DEBONO ESSERE PRESENTATI NEL LUOGO IN CUI SI ESEGUE IL LAVORO, AD OGNI RICHIESTA, AGLI INCARICATI DELL'ISTITUTO ASSICURATORE: A TAL FINE I LIBRI NON POSSONO ESSERE RIMOSSI, NEANCHE TEMPORANEAMENTE, DAL LUOGO DI LAVORO (2).

IL DATORE DI LAVORO DEVE DARE TUTTE LE PROVE, ESIBENDO ANCHE I LIBRI CONTABILI ED ALTRI DOCUMENTI, E FORNIRE OGNI ALTRA NOTIZIA COMPLEMENTARE NONCHÉ I CHIARIMENTI NECESSARI PER DIMOSTRARE L'ESATTEZZA DELLE REGISTRAZIONI.

GLI INCARICATI DELL'ISTITUTO ASSICURATORE DEBONO, A RICHIESTA, PRESENTARE UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO RILASCIATO DALL'ISTITUTO; ESSI DEBONO METTERE LA DATA E LA FIRMA SOTTO L'ULTIMA SCRITTURAZIONE DEL LIBRO DI PAGA.

L'ISTITUTO ASSICURATORE, A MEZZO DEGLI INCARICATI PREDETTI, HA DIRITTO DI TRARRE COPIA CONFORME DEL LIBRO DI PAGA, LA QUALE DEVE ESSERE CONTROFIRMATA DAL DATORE DI LAVORO.

GLI INCARICATI MEDESIMI FANNO CONSTATARE GLI AVVENUTI ACCERTAMENTI MEDIANTE RELAZIONE CHE DEVE ESSERE CONTROFIRMATA DAL DATORE DI LAVORO, IL QUALE HA DIRITTO DI FARE ISCRIVERE IN ESSA LE DICHIARAZIONI CHE CREDE OPPORTUNE. SE IL DATORE DI LAVORO SI RIFIUTA DI FIRMARE, L'INCARICATO NE FA MENZIONE INDICANDO IL MOTIVO DEL RIFIUTO (3).

Art. 25

IL LIBRO DI PAGA DEVE ESSERE TENUTO AL CORRENTE. OGNI GIORNO DEBONO EFFETTUARSI LE SCRITTURAZIONI RELATIVE ALLE ORE DI LAVORO ESEGUITE DA CIASCUN PRESTATORE D'OPERA NEL GIORNO PRECEDENTE E, NEL CASO PREVISTO NEL PENULTIMO COMMA DELL'ART. 20, SOLO QUELLE RELATIVE ALLE GIORNATE DI PRESENZA AL LAVORO; LE RETRIBUZIONI DEBONO ESSERE REGistrate NEL LIBRO DI PAGA ENTRO TRE GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI RICORRENZA DEL PAGAMENTO DI ESSE.

NEL CASO IN CUI PER LE MODALITÀ CON LE QUALI SI SVOLGE IL LAVORO LONTANO DALLA SEDE DELL'AZIENDA, CON SPOSTAMENTI SUCCESSIVI IN DIVERSE LOCALITÀ, IL DATORE DI LAVORO NON ABBAIA LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE NEI TERMINI PRESCRITTI LE SCRITTURAZIONI RELATIVE ALLE ORE DI LAVORO ORDINARIO E STRAORDINARIO ESEGUITE OGNI GIORNO DAL PRESTATORE D'OPERA, LE INDICAZIONI DELLE ORE PREDETTE POSSONO ESSERE SEGNATE NEL LIBRO DI PAGA NELLO STESSO TERMINE NEL QUALE SONO REGISTRATE, A NORMA DEL COMMA PRECEDENTE, LE RETRIBUZIONI.

PER I LAVORI RETRIBUITI A COTTIMO DEBONO ESSERE INDICATE NEL LIBRO DI PAGA LE SOMME LIQUIDATE AL LAVORATORE, ENTRO TRE GIORNI DA CIASCUNA LIQUIDAZIONE.

ART. 26

IL LIBRO DI MATRICOLA E IL LIBRO DI PAGA DEBONO ESSERE LEGATI E NUMERATI IN OGNI PAGINA E, PRIMA DI ESSERE MESSI IN USO, DEBONO ESSERE PRESENTATI ALL'ISTITUTO ASSICURATORE, IL QUALE LI FA CONTRASSEGNARE IN OGNI PAGINA DA UN PROPRIO INCARICATO, DICHIARANDO NELL'ULTIMA PAGINA IL NUMERO DEI FOGLI CHE COMPONGONO IL LIBRO E FACENDO APPORRE A TALE DICHIARAZIONE LA DATA E LA FIRMA DELLO STESSO INCARICATO. I DUE LIBRI ANZIDETTI DEBONO ESSERE TENUTI SENZA ALCUN SPAZIO IN BIANCO, E DEBONO ESSERE SCRITTI CON INCHIOSTRO O CON ALTRA MATERIA INDELEBILE. NON VI SI POSSONO FARE ABRASIONI; ED OVE SIA NECESSARIA QUALCHE CANCELLAZIONE, QUESTA DEVE ESEGUIRSI IN MODO CHE LE PAROLE CANCELLATE SIANO TUTTAVIA LEGGIBILI.

IN CASI SPECIALI L'ISTITUTO ASSICURATORE PUÒ AUTORIZZARE PER ISCRITTO IL DATORE DI LAVORO A TENERE PIÙ LIBRI O FOGLI DI PAGA E PIÙ LIBRI DI MATRICOLA, CON L'OBBLIGO DI RIEPILOGARNE I DATI IN LIBRI RIASSUNTIVI SECONDO LE MODALITÀ DA ESSO STABILITE.

I LIBRI O FOGLI DI PAGA E I LIBRI DI MATRICOLA DEBONO ESSERE CONTRASSEGNA TI A CURA DELL'ISTITUTO ASSICURATORE DA UN NUMERO D'ORDINE PROGRESSIVO.

IL DATORE DI LAVORO DEVE CONSERVARE I LIBRI DI PAGA E DI MATRICOLA PER CINQUE ANNI ALMENO DALL'ULTIMA REGISTRAZIONE E, SE NON USATI, DALLA DATA IN CUI FURONO VIDIMATI AI SENSI DEL PRIMO COMMA (1).

(1) V. L. 30-4-1969, n. 153, art. 42; D.L. 12-9-1983, n. 463, art. 2, 19° comma, come modificato dalla legge di conversione 11-11-1983, n. 638.

f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

ART. 42

IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL PRECEDENTE ART. 41 E A MODIFICA DI QUANTO STABILITO DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 26 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124, IL DATORE DI LAVORO HA L'OBBLIGO DI CONSERVARE I LIBRI DI PAGA ED I LIBRI DI MATRICOLA PER LA DURATA DI DIECI ANNI DALLA DATA DELL'ULTIMA REGISTRAZIONE O, SE MAI USATI, DALLA DATA IN CUI FURONO VIDIMATI.

LA MANCATA CONSERVAZIONE DEI LIBRI DI PAGA E DI MATRICOLA PER IL PERIODO INDICATO AL COMMA PRECEDENTE È PUNITA CON L'AMMENDA DA LIRE 30.000 A LIRE 150.000, CUI SI APPLICA LA PROCEDURA PER IL COMPONIMENTO IN VIA AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 24 DELLA LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, E 41 E 42 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 APRILE 1957, N. 818.

I PROVENTI DELLE PENE PECUNIARIE SONO DEVOLUTI AL FONDO SOCIALE ISTITUITO PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico.

Pubblicato nella Gazz. Uff., 18 gennaio 1979, n.18

h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;

Approvazione del regolamento di attuazione della legge 8 gennaio 1979, n. 8, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico».

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 maggio 1981, n. 124.

i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Art. 9-quater.Registro d'impresa nel settore agricolo

j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

(SANZIONI PER L'OMESSA ISTITUZIONE ED OMESSA ESIBIZIONE DEI LIBRI MATRICOLA E DI PAGA)

1178. L'OMESSA ISTITUZIONE E L'OMESSA ESIBIZIONE DEI LIBRI DI MATRICOLA E DI PAGA PREVISTI DAGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124, E DALL'ARTICOLO 134 DEL REGOLAMENTO DI CUI AL REGIO DECRETO 28 AGOSTO 1924, N. 1422, SONO PUNITE CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA EURO 4.000 AD EURO 12.000. NEI CONFRONTI DELLE VIOLAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA NON E' AMMESSA LA PROCEDURA DI DIFFIDA DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2004, N. 124.

K) Il decreto ministeriale 30 ottobre 2002

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 ottobre 2002

Modalita' applicative per la tenuta dei libri paga e matricola.

(Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2/12/2002)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 134 del regio decreto del 28 agosto 1924, n. 1422, che disciplina la tenuta dei libri paga e matricola da parte di datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze persone non soggette alla assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);
Visti gli articoli da 20 a 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, che disciplinano la tenuta dei libri paga e matricola per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze persone soggette alla assicurazione I.N.A.I.L.;

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che consentono ai consulenti del lavoro ed agli altri soggetti abilitati di tenere presso il loro studio ovvero la loro sede i libri paga e matricola avvalendosi anche di sistemi alternativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 350, recante il regolamento di semplificazione della tenuta dei libri paga e matricola di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, ed, in particolare, l'art. 2 ai sensi del quale e' stato abrogato l'art. 22 del citato decreto n. 1124 del 1965, che prevedeva la preventiva autorizzazione dell'ispettorato del lavoro alla tenuta di libri paga e matricola con sistemi alternativi meccanici e cartacei, e sono state individuate le modalita' per l'adozione di supporti elettronici e magnetici;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali e per la semplificazione amministrativa, che, all'art. 15, comma 2, prevede che gli atti, i dati ed i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati, con strumenti informatici o telematici, nonche' la loro archiviazione o trasmissione con strumenti informatici o telematici, siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1997, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai lavoratori parasubordinati;

Visto l'art. 119, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che la tenuta dei libri paga e matricola possa avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili secondo condizioni e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ed, in particolare, gli articoli 6 ed 8, comma 2;

Visto il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione espresso con nota n. 7988 del 12 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1

1. La tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga possono essere effettuate mediante l'utilizzazione di:

a) fogli mobili ad elaborazione manuale o meccanografica nel rispetto delle procedure stabilite nel presente decreto;

b) supporti magnetici - sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate garantendo, così, oltre la consultabilità, in ogni momento, anche l'inalterabilità e l'integrità dei dati nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui agli articoli 6 ed 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - i quali secondo le modalità previste dalla normativa in materia, sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione.

2. I sistemi di cui al comma 1 devono essere comunque idonei ad eseguire tutte le registrazioni previste dalla vigente normativa.

Art. 2

1. Per la sostituzione del libro matricola e di paga con il sistema di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), i datori di lavoro devono presentare i fogli alla sede territorialmente competente dell'Istituto assicuratore che provvede, anche attraverso soggetti convenzionati, alla vidimazione dei fogli ed a contrassegnare gli stessi con un numero d'ordine progressivo, all'attribuzione dei fogli ai soggetti richiedenti ed alla registrazione di tale attribuzione su apposito modulo con l'indicazione della pratica da intestare agli stessi soggetti.

2. Nei casi di stampa laser dei dati retributivi, i datori di lavoro sono esonerati dalla preventiva vidimazione e numerazione dei fogli di paga alle condizioni prefissate dall'Istituto assicuratore.

Art. 3

1. In caso di accentramento della elaborazione dei libri matricola e paga, mediante i sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), il datore di lavoro deve richiedere apposita autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, specificando il tipo di sistema adottato.

Art. 4

1. I consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, al momento della richiesta della vidimazione e della numerazione unica dei fogli di matricola e di paga all'Istituto assicuratore, che provvede anche attraverso soggetti convenzionati, devono esibire le deleghe all'uso rilasciate dai datori di lavoro, e:

a) presentare i fogli di matricola e di paga alla sede, territorialmente competente, dell'Istituto assicuratore, che provvede alla vidimazione dei fogli ed a contrassegnare gli stessi con un numero d'ordine progressivo, all'attribuzione dei fogli ai soggetti richiedenti ed alla registrazione di tale attribuzione su apposito modulo con l'indicazione della pratica da intestare agli stessi soggetti;

b) inviare, a mezzo raccomandata, alla sede dell'Istituto assicuratore di cui alla lettera a), l'elenco di tutte le ditte che si avvalgono di tale sistema, con indicazione dei numeri delle relative posizioni assicurative e della data di inizio di tenuta dei libri di matricola e di paga secondo il sistema adottato;

c) segnalare tempestivamente, mediante raccomandata alla sede dell'Istituto assicuratore di cui alla lettera a), le ditte che richiedano l'adozione di tale sistema di tenuta dei libri e quelle che cessino di avvalersene;

d) inviare, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla sede dell'Istituto assicuratore di cui alla lettera a), ed in qualsiasi momento su richiesta della stessa ovvero della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, un tabulato contenente:

1) l'elencazione delle aziende recante, in ordine progressivo, il numero di posizione assicurativa e con l'indicazione distinta, a fianco di ciascuna, dei fogli di paga e di matricola utilizzati per tutto il territorio interessato all'accentramento da n. ... a n. ..., compresi quelli annullati o deteriorati;

2) il numero, comprensivo di quello dei fogli annullati o deteriorati, dei fogli matricola utilizzati per ciascuna provincia dal n. ... al n. ..., e nell'ambito di questa per ciascuna azienda dal n. ... al n. ...;

3) il numero dei fogli di paga, comprensivo di quello dei fogli annullati o deteriorati, utilizzati per ciascuna provincia dal n. ... al n. ... e nell'ambito di questa per ciascuna azienda dal n. ... al n. ...;

4) l'indicazione del periodo di paga; e) inviare alle singole aziende, entro l'ultimo giorno del mese

successivo a quello di paga:

1) un tabulato contenente l'indicazione del periodo di paga, del numero dei fogli di paga e di matricola, distintamente utilizzati, da n. ... a n. ..., compresi quelli annullati o deteriorati, e del numero dei fogli di paga e di matricola utilizzati distintamente in tutto il territorio interessato all'accentramento, da n. ... a n. ... e nel territorio provinciale da n. ... a n. ...;

2) i fogli matricola e di paga utilizzati, per il mese di competenza, completi di tutte le registrazioni. Detti fogli, posti in ordine progressivo, costituiscono, rispettivamente, il libro di matricola ed il libro di paga, aggiornati al mese immediatamente precedente, che il datore di lavoro dovrà tenere sul luogo di lavoro. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di tenere, al corrente, sul posto di lavoro il sistema utilizzato per la rilevazione delle presenze giornaliere.

2. I consulenti e gli altri soggetti abilitati sono esonerati dalla preventiva vidimazione e numerazione dei fogli di paga nei casi e nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 5

1. Le registrazioni relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro, anche nel caso di tenuta, distinta od unificata, dei libri, mediante i sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), devono contenere, oltre ai dati anagrafici e fiscali del collaboratore, gli estremi del contratto (data e compenso pattuito) e relativamente al solo libro paga, l'ammontare del compenso erogato, gli oneri contributivi e fiscali a carico del lavoratore e le detrazioni fiscali applicate.

2. La tenuta unificata dei libri di matricola e di paga deve, comunque, permettere, su richiesta degli organi ispettivi, il riepilogo, in ordine cronologico, delle assunzioni e degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 6

1. La disciplina della tenuta e della conservazione dei libri paga e matricola, per quanto non previsto nel presente decreto, rimane contenuta negli articoli da 20 a 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Ministro: Maroni

11.LEGGE SULLE DIMISSIONI VOLONTARIE N 188/2007

La legge viene abrogata con effetto immediato con il risultato di ripristinare nei fatti la diffusa pratica messa in atto da molti datori di lavoro di far firmare lettere di dimissioni in bianco all'atto dell'assunzione in particolare a giovani donne. Viene così cancellato un atto legislativo che aveva visto la promozione unitaria di tutte le parlamentari dell'Unione e l'approvazione nei due rami del parlamento anche di larga parte dell'opposizione.

12.Contributi per part. time

Viene abrogato l'impegno preso dal precedente governo a prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere,

soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero piu' elevato;

13. Inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

Viene ripristinato l'art. 14 del D. LGV. 247 in materia di Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati in cui si prevede la possibilità per le imprese di assolvere agli obblighi relativi al collocamento dei disabili delle categorie svantaggiate attraverso il conferimento di attività a cooperative sociali tramite convenzioni regionali

14. Lavoro intermittente

Vengono ripristinati gli artt. Da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, reintroducendo la normativa relativa al lavoro intermittente o a chiamata

Riportiamo di seguito le norme ripristinate

CAPO I LAVORO INTERMITTENTE

ART. 33. DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

1. IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE E' IL CONTRATTO MEDIANTE IL QUALE UN LAVORATORE SI PONE A DISPOSIZIONE DI UN DATORE DI LAVORO CHE NE PUO' UTILIZZARE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 34.
2. IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE PUO' ESSERE STIPULATO ANCHE A TEMPO DETERMINATO.

ART. 34. CASI DI RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE

1. IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE PUO' ESSERE CONCLUSO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI CARATTERE DISCONTINUO O INTERMITTENTE SECONDO LE ESIGENZE INDIVIDUATE DAI CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI DA ASSOCIAZIONI DEI DATORI E PRESTATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE O TERRITORIALE O, IN VIA PROVVISORIAMENTE SOSTITUTIVA, DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, CON APPOSITO DECRETO DA ADOTTARSI TRASCORSI SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
2. IN VIA SPERIMENTALE IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE PUO' ESSERE ALTRESI CONCLUSO ANCHE PER PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE CON MENO DI 25 ANNI DI ETÀ OVVERO DA LAVORATORI CON PIU' DI 45 ANNI DI ETÀ CHE SIANO STATI ESPULSI DAL CICLO PRODUTTIVO O SIANO ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITÀ E DI COLLOCAMENTO.
3. E' VIETATO IL RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE:
 - A) PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI SCIOPERO;
 - B) SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DEGLI ACCORDI SINDACALI, PRESSO UNITÀ PRODUTTIVE NELLE QUALI SI SIA PROCEDUTO, ENTRO I SEI MESI PRECEDENTI, A LICENZIAMENTI COLLETTIVI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 24 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223, CHE ABBIANO RIGUARDATO LAVORATORI ADIBITI ALLE STESSE MANSIONI CUI SI RIFERISCE IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE OVVERO PRESSO UNITÀ PRODUTTIVE NELLE QUALI SIA OPERANTE UNA SOSPENSIONE DEI RAPPORTI O UNA RIDUZIONE DELL'ORARIO, CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, CHE INTERESSINO LAVORATORI ADIBITI ALLE MANSIONI CUI SI RIFERISCE IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE;
 - C) DA PARTE DELLE IMPRESE CHE NON ABBIANO EFFETTUATO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ART. 35. FORMA E COMUNICAZIONI

1. IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE E' STIPULATO IN FORMA SCRITTA AI FINI DELLA PROVA DEI SEGUENTI ELEMENTI:
 - A) INDICAZIONE DELLA DURATA E DELLE IPOTESI, OGGETTIVE O SOGGETTIVE, PREVISTE DALL'ARTICOLO 34 CHE CONSENTONO LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO;

- b) LUOGO E LA MODALITÀ DELLA DISPONIBILITÀ, EVENTUALMENTE GARANTITA DAL LAVORATORE, E DEL RELATIVO PREAVVISO DI CHIAMATA DEL LAVORATORE CHE IN OGNI CASO NON PUÒ ESSERE INFERIORE A UN GIORNO LAVORATIVO;
- c) IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO SPETTANTE AL LAVORATORE PER LA PRESTAZIONE ESEGUITA E LA RELATIVA INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ, OVE PREVISTA, NEI LIMITI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 36;
- d) INDICAZIONE DELLE FORME E MODALITÀ, CON CUI IL DATORE DI LAVORO È LEGITTIMATO A RICHIEDERE L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO, NONCHÉ DELLE MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLA PRESTAZIONE;
- e) I TEMPI E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE E DELLA INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ;
- f) LE EVENTUALI MISURE DI SICUREZZA SPECIFICHE NECESSARIE IN RELAZIONE AL TIPO DI ATTIVITÀ DEDOTTA IN CONTRATTO.

2. NELL'INDICARE GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA 1, LE PARTI DEVONO RECEPIRE LE INDICAZIONI CONTENUTE NEI CONTRATTI COLLETTIVI OVE PREVISTE.

3. FATTE SALVE PREVISIONI PIÙ FAVOREVOLI DEI CONTRATTI COLLETTIVI, IL DATORE DI LAVORO È ALTRESÌ TENUTO A INFORMARE CON CADENZA ANNUALE LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI, OVE ESISTENTI, SULL'ANDAMENTO DEL RICORSO AL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE.

ART. 36.

INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ

1. NEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE È STABILITA LA MISURA DELLA INDENNITÀ MENSILE DI DISPONIBILITÀ, DIVISIBILE IN QUOTE ORARIE, CORRISPOSTA AL LAVORATORE PER I PERIODI NEI QUALI IL LAVORATORE STESSO GARANTISCE LA DISPONIBILITÀ AL DATORE DI LAVORO IN ATTESA DI UTILIZZAZIONE. LA MISURA DI DETTA INDENNITÀ È STABILITA DAI CONTRATTI COLLETTIVI E COMUNQUE NON È INFERIORE ALLA MISURA PREVISTA, OVVERO AGGIORNATA PERIODICAMENTE, CON DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, SENTITE LE ASSOCIAZIONI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE.

2. SULLA INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ DI CUI AL COMMA 1 I CONTRIBUTI SONO VERSATI PER IL LORO EFFETTIVO AMMONTARE, ANCHE IN DEROGA ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI MINIMALE CONTRIBUTIVO.

3. L'INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ È ESCLUSA DAL COMPUTO DI OGNI ISTITUTO DI LEGGE O DI CONTRATTO COLLETTIVO.

4. IN CASO DI MALATTIA O DI ALTRO EVENTO CHE RENDA TEMPORANEAMENTE IMPOSSIBILE RISPONDERE ALLA CHIAMATA, IL LAVORATORE È TENUTO A INFORMARE TEMPESTIVAMENTE IL DATORE DI LAVORO, SPECIFICANDO LA DURATA DELL'IMPEDIMENTO. NEL PERIODO DI TEMPORANEA INDISPONIBILITÀ NON MATURA IL DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ.

5. OVE IL LAVORATORE NON PROVVEDA ALL'ADEMPIMENTO DI CUI AL COMMA CHE PRECEDE, PERDE IL DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ PER UN PERIODO DI QUINDICI GIORNI, SALVA DIVERSA PREVISIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE.

6. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMII DA 1 A 5 SI APPLICANO SOLTANTO NEI CASI IN CUI IL LAVORATORE SI OBBLIGA CONTRATTUALMENTE A RISPONDERE ALLA CHIAMATA DEL DATORE DI LAVORO. IN TAL CASO, IL RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI RISPONDERE ALLA CHIAMATA PUÒ COMPORTARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, LA RESTITUZIONE DELLA QUOTA DI INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ RIFERITA AL PERIODO SUCCESSIVO ALL'INGIUSTIFICATO RIFIUTO, NONCHÉ UN CONGRUO RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA FISSATA DAI CONTRATTI COLLETTIVI O, IN MANCANZA, DAL CONTRATTO DI LAVORO.

7. CON DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, È STABILITA LA MISURA DELLA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE IN RIFERIMENTO ALLA QUALE I LAVORATORI ASSUNTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 POSSONO VERSARE LA DIFFERENZA CONTRIBUTIVA PER I PERIODI IN CUI ABBIANO PERCEPITO UNA RETRIBUZIONE INFERIORE RISPETTO A QUELLA CONVENZIONALE OVVERO ABBIANO USUFRUITO DELLA INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ FINO A CONCORRENZA DELLA MEDESIMA MISURA.

ART. 37.

LAVORO INTERMITTENTE PER PERIODI PREDETERMINATI NELL'ARCO DELLA SETTIMANA, DEL MESE O DELL'ANNO

1. NEL CASO DI LAVORO INTERMITTENTE PER PRESTAZIONI DA RENDERSI IL FINE SETTIMANA, NONCHÉ NEI PERIODI DELLE FERIE ESTIVE O DELLE VACANZE NATALIZIE E PASQUALI L'INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 36 È CORRISPOSTA AL PRESTATORE DI LAVORO SOLO IN CASO DI EFFETTIVA CHIAMATA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO.

2. ULTERIORI PERIODI PREDETERMINATI POSSONO ESSER PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI DA ASSOCIAZIONI DEI DATORI E PRESTATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE O TERRITORIALE.

ART. 38.

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

1. FERMI RESTANDO I DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE DIRETTA E INDIRECTA PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, IL LAVORATORE INTERMITTENTE NON DEVE RICEVERE, PER I PERIODI LAVORATI, UN TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO COMPLESSIVAMENTE MENO FAVOREVOLE RISPETTO AL LAVORATORE DI PARI LIVELLO, A PARITÀ DI MANSIONI SVOLTE.

2. IL TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO E PREVIDENZIALE DEL LAVORATORE INTERMITTENTE È RIPROPORZIONATO, IN RAGIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA EFFETTIVAMENTE ESEGUITA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA L'IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE E DELLE SINGOLE COMPONENTI DI ESSA, NONCHÉ DELLE FERIE E DEI TRATTAMENTI PER MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO, MALATTIA PROFESSIONALE, MATERNITÀ, CONGEDI PARENTALI.

3. PER TUTTO IL PERIODO DURANTE IL QUALE IL LAVORATORE RESTA DISPONIBILE A RISPONDERE ALLA CHIAMATA DEL DATORE DI LAVORO NON E' TITOLARE DI ALCUN DIRITTO RICONOSCIUTO AI LAVORATORI SUBORDINATI NE' MATURA ALCUN TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO, SALVO L'INDENNITA' DI DISPONIBILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 36.

ART. 39.

COMPUTO DEL LAVORATORE INTERMITTENTE

1. IL PRESTATORE DI LAVORO INTERMITTENTE E' COMPUTATO NELL'ORGANICO DELL'IMPRESA, AI FINI DELLA APPLICAZIONE DI NORMATIVE DI LEGGE, IN PROPORZIONE ALL'ORARIO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO NELL'ARCO DI CIASCUN SEMESTRE.

ART. 40.

SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA AUTONOMIA COLLETTIVA

1. QUALORA, ENTRO CINQUE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO, NON SIA INTERVENUTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, E DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2, LA DETERMINAZIONE DA PARTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI CASI DI RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CONVOCA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI INTERESSATE DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI E LE ASSISTE AL FINE DI PROMUOVERE L'ACCORDO. IN CASO DI MANCATA STIPULAZIONE DELL'ACCORDO ENTRO I QUATTRO MESI SUCCESSIVI, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI INDIVIDUA IN VIA PROVVISORIA E CON PROPRIO DECRETO, TENUTO CONTO DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELL'EVENTUALE ACCORDO INTERCONFEDERALE DI CUI ALL'ARTICOLO 86, COMMA 13, E DELLE PREVALENTI POSIZIONI ESPRESSE DA CIASCUNA DELLE DUE PARTI INTERESSATE, I CASI IN CUI E' AMMISSIBILE IL RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE AI SENSI DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 1, E DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2.

15. Indici di Congruità

Sono abrogati i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. che istituivano la definizione degli Indici di congruità delle imprese per ciascun settore, in base al rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi pubblici nazionali e comunitari

16. Disciplina in materia di orario di lavoro

Molte sono le modifiche introdotte in termini di orari di lavoro e tutte nella direzione di un'ulteriore deregolamentazione degli stessi e di una diminuzione consistente delle sanzioni previste per l'inosservanza delle stesse da parte del datore di lavoro.

Viene considerato lavoratore notturno solo chi lavora di notte almeno tre ore.

Si stabilisce che il regime di reperibilità non interrompe il riposo giornaliero (11 ore ogni 24).

Le 24 ore di riposo obbligatorio ogni 7 giorni sono calcolate come media su un periodo di 14 gg.

Anche in questo caso come per i contratti a tempo determinato viene previsto che un sistema di deroghe può essere contrattato a livello territoriale o aziendale.

Vengono ridotte notevolmente le sanzioni previste per chi viola il rispetto delle norme sull'orario. Per esempio per violazioni in materia di riposo giornaliero le sanzioni passano da un minimo di €105 a soli

€25 , diminuisce pure la sanzione massima che passa da €630 a €100, sempre in ragione del n dei lavoratori coinvolti.

Uguualmente dicasi per il non rispetto di norme riguardanti orario massimo settimanale, riposo settimanale e ferie per cui la sanzione viene abbassata a 130/780 euro da 154/1032 euro precedenti.

Le norme su riposo giornaliero e durata massima dell'orario non trovano applicazione nel caso di dirigenti delle ASL.

Viene abolita la causale "di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio," come condizione che determina da parte dell'autorità di vigilanza la sanzione di sospensione dell'attività produttiva per l'impresa interessata.

Vengono abrogate le norme che richiamano l'obbligo per l'impresa di comunicare alle Direzioni provinciali del lavoro il superamento delle 48 ore per la durata settimanale , di informare per iscritto la direzione ispettiva di competenza e le OOSS. per l'effettuazione del lavoro notturno non previsto da contratti nazionali, con la contestuale eliminazione di qualsiasi azione sanzionatoria in materia.

Art. 41. Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «è considerato **lavoratore notturno** qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le parole: **«per almeno tre ore».**

2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», inserire le parole: «sia per conto proprio che per conto di terzi».

3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente istituzionali», inserire le parole: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: **«o da regimi di reperibilità».**

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole **«Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni».**

6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, **di periodi di riposo giornaliero o settimanale».**

7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: **«Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».**

8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da **130 a 780 euro** per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,».
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

17. Attrazione degli investimenti.

Si preparano agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati: i criteri e le condizioni per concederle saranno stabilite da un decreto del ministro dello Sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente Stato- Regioni, che individua le attività, iniziative e categorie d'impresa, nonché il valore minimo degli investimenti e le spese agevolabili, i criteri di valutazione e le procedure di ammissione. Il Ministero si avvarrà a tale scopo dell'Agenda nazionale per l'attrazione degli investimenti (EX Sviluppo Italia). La vigilanza viene esercitata dal Ministero per lo Sviluppo economico. L'operazione è finanziata attraverso un Fondo nazionale in cui confluiscono le risorse già assegnate con i piani pluriennali e quelle del Fondo per le aree sottoutilizzate.

In questo ambito una particolare attenzione verrà dedicata ai settori dell'Energia e delle telecomunicazioni.

Entro 60 gg. il Ministero dello sviluppo economico è impegnato ad emanare un decreto con cui viene effettuata una ricognizione delle risorse del Fondo.

Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o

o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.

4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma, il Ministero per lo sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti.

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.

6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si puo' provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

18. Processo del lavoro

Nelle cause di lavoro viene prevista la possibilità che il giudice pronunci una sentenza con motivazioni espresse in forma sintetica, tale modalità non è comunque applicabile ai giudizi già instaurati alla data dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 53 Razionalizzazione del processo del lavoro

1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420».

2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile e' sostituito dal seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».

....(omissis)

Art. 56. Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

19. Finmeccanica S.p.a.

L'art. 59 prevede che in caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della societa' Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa societa' per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse

derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale per le finalità del presente articolo.

.....

Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Capo I
Bilancio dello stato

Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Capo III
Patto di stabilità interno

Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidità

.....

Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Capo I
Misure fiscali

.....

Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI